

Nota informativa sull'applicazione del divieto di fumare nel luogo di lavoro

La normativa specifica di igiene e sicurezza sul lavoro prevede esplicitamente, per tutelare la sicurezza e la salute, il divieto di fumare e la protezione dal fumo passivo.

Il 10 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di divieto di fumo di cui all'art. 51 della legge 16 Gennaio 2003 n. 3. Scopo della legge è quello di tutelare la salute dei non fumatori, introducendo il divieto di fumo nei luoghi chiusi pubblici e, privati aperti al pubblico.

Con la Circolare del 17/12/2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004) il Ministero della Salute ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni, sottolineato che:

“...La normativa persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste ”

“...Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.”

Pertanto nelle strutture pubbliche e, private aperte al pubblico ed agli utenti, i datori di lavoro, i responsabili delle stesse strutture, direttamente o avvalendosi di dipendenti o collaboratori da essi incaricati, sono tenuti a:

- curare l'affissione dei cartelli e dell'apposita segnaletica di divieto di fumo di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 3/2003;
- vigilare sul rispetto di divieto di fumare;
- richiamare i trasgressori sull'osservanza del divieto;
- curare che le infrazioni siano immediatamente segnalate agli organi competenti.

Spetta inoltre al datore di lavoro:

- eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di fumo nei luoghi di lavoro;
- considerare nella valutazione dei rischi le misure di prevenzione e protezione generali o specifiche da adottare;
- informare e formare i lavoratori sui rischi presenti per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo sia attivo che passivo; sulle misure di prevenzione; sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

In caso di violazione della normativa sopra richiamata sul divieto di fumare, i trasgressori potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 584/75, dell'art. 52 legge n. 448/01, dell'art. 51, comma 5, della legge n. 3/03, dell'art. 1, comma 189, della legge n. 311/04. Il procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla legge n. 689/81 (sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Considerazioni

Il fumo di tabacco è la più rilevante causa di morte prematura, e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale, (il Ministero della Salute stima che in Italia avvengano ogni anno più di 80.000 decessi attribuibili al fumo) ma è prevenibile. La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce l'obiettivo di questa norma.

Il fumo di tabacco nei luoghi di lavoro:

- è un rischio diretto per fumatori attivi e passivi;
- potenzia altri fattori di rischio presenti sul lavoro;
- veicola altri fattori di rischio (benzene, piombo,...);
- è un fattore di distrazione;
- aumenta la conflittualità interna fra fumatori e non fumatori.

Conclusioni

Si ricorda pertanto che **in tutti i locali interni dell'Istituto è severamente vietato fumare.**

Il Direttore Generale, con propria Determina n. 49/2011, ha nominato la Sig.ra Elena Minghetti e il Sig. Alessandro Possagno "addetti alla vigilanza sul divieto di fumo", riservando a sé stesso, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, lo svolgimento dei compiti di accertamento, contestazione ed eventuale comminazione delle relative multe.

